

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI LEONTICA

Richiamato

- la Legge organica patriziale (LOP);
- il Regolamento di applicazione (RALOP);
- il Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati;
- i regolamenti speciali.

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

Descrizione e scopo **Art. 1** ¹ Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti della Costituzione e dalle leggi, proprietari di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito vicinale a favore della comunità.

² Il nome del Patriziato è Leontica.

Il territorio del Patriziato di Leontica si estende sulla giurisdizione del Comune di Acquarossa e Blenio¹.

Altri enti **Art. 2** ¹ Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Costituzione art. 3 LOP **Art. 3** ¹ Il Patriziato di Leontica, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6792 /1c/9 del 18.12.1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Sigillo (stemma) **Art. 4** ¹ Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 28 e porta il nome del Patriziato, lo stemma comprende la scrittura "VIA LEPONTICA".

sigillo



stemma



TITOLO II

¹ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Beni patriziali

Capo I

Amministrazione

**Pubblico
concorso
(art. 12 cpv 3
LOP)**

Art. 5 Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 15'000.— il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

**Il lavoro
comune
(art. 21 LOP)**

Art. 6 Per la conservazione del patrimonio in particolare pascoli sentieri, l'Ufficio patriziale può organizzare una o due giornate di lavoro comune tra i patrizi domiciliati nel comune di Acquarossa².

Per la prestazione può offrire agevolazioni finanziarie ai partecipanti.

Capo II

Modi di godimento

Art. 7 Il pascolo maggengo è quello che si trova sotto la linea che dalla "Malpaissàda passando per Cassina-Zarna proseguendo fino al Cücch"³.

Art. 8 ¹ Il pascolo primestireccio e settembrino, comprende tutto il tratto soprastante al maggengo, confinante a Sud con il patriziato di Corzoneso, ad ovest con la Leventina e a nord con il Patriziato di Prugiasco⁴.

Art. 9 ¹ Il pascolo maggengo rimane libero tutto l'anno.

² Il pascolo primestireccio rimane libero per tutto il bestiame fino al carico degli alpi patriziali e dopo lo scarico degli stessi.

² Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

³ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Art. 10 Ogni fuoco patrizio o famiglia non patrizia di Leontica che adempia alle condizioni stabilite dell'art. 11 cpv 1-2-3 potrà mandare su pubblici pascoli, con le norme prescritte da questo regolamento, tutto il bestiame, e meglio come all'uso fin qui praticato, salvo le disposizioni riguardanti gli alpi.

Art. 11 La tassa di godimento annua per la pascolazione sul patriziato (escluso il periodo di alpeggiatura), è stabilita come segue:

¹ per fuoco patrizio

Tassa annua

| | Oggetto | Minimo | Massimo |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| a) | per ogni bovina da latte | Fr. 26.-- | Fr. 30.-- |
| b) | per ogni bovina sterlo | Fr. 16.-- | Fr. 24.-- |
| c) | per ogni vitello | Fr. 10.-- | Fr. 16.-- |
| d) | per ogni capra | Fr. 4.-- | Fr. 6.-- |
| e) | per ogni pecora, agnelli compresi | Fr. 4.-- | Fr. 6.-- |
| f) | per ogni animale suino | Fr. 4.-- | Fr. 6.-- |
| g) | per ogni animale equino | Fr. 16.-- | Fr. 24.-- |

² per famiglia non patrizia domiciliata nel comune

Tassa annua

| | Oggetto | Minimo | Massimo |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| a) | per ogni bovina da latte | Fr. 30.-- | Fr. 44.-- |
| b) | per ogni bovina sterlo | Fr. 18.-- | Fr. 26.-- |
| c) | per ogni vitello | Fr. 14.-- | Fr. 20.-- |
| d) | per ogni capra | Fr. 6.-- | Fr. 8.-- |
| e) | per ogni pecora, agnelli compresi | Fr. 6.-- | Fr. 8.-- |
| f) | per ogni animale suino | Fr. 6.-- | Fr. 8.-- |
| g) | per ogni animale equino | Fr. 18.-- | Fr. 26.-- |

³ per famiglia non patrizia e non domiciliata nel comune

Tassa annua

| | Oggetto | Minimo | Massimo |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| a) | per ogni bovina da latte | Fr. 50.-- | Fr. 74.-- |
| b) | per ogni bovina sterlo | Fr. 36.-- | Fr. 54.-- |
| c) | per ogni vitello | Fr. 24.-- | Fr. 36.-- |
| d) | per ogni capra | Fr. 9.-- | Fr. 14.-- |
| e) | per ogni pecora, agnelli compresi | Fr. 9.-- | Fr. 14.-- |
| f) | per ogni animale suino | Fr. 9.-- | Fr. 14.-- |
| g) | per ogni animale equino | Fr. 36.-- | Fr. 54.-- |

⁴ Criteri e definizioni

Mediante ordinanza nel rispetto dei principi e nel contenimento dei costi (eventuali cambiamenti all'inizio dell'anno civile nei termini previsti della legge).

Art. 12 Fin quando il Patriziato riceverà dall'affittuario i contributi d'estivazione, tutto il bestiame che sarà in seguito caricato sugli alpi Patriziali, beneficerà della riduzione del 50% di queste tasse, escluse quelle ai paragrafi e, f, g dell'art. 11 e dei rispettivi capoversi.

Art. 13 Ogni anno, nella prima quindicina di settembre, l'Ufficio patriziale richiede ai proprietari di bestiame (patrizi e non patrizi) che hanno pascolato sul territorio patriziale la notifica per stabilire il numero dei capi soggetti alla tassa, conforme ai capoversi successivi del presente articolo.

¹ Il formulario debitamente compilato e firmato deve essere ritornato all'amministrazione entro 15 giorni o eventualmente nel termine stabilito dall'Ufficio patriziale.

I proprietari che non hanno lasciato pascolare bestiame sul territorio patriziale, come pure coloro che non sono più in possesso di bestiame, hanno l'obbligo di ritornare all'Ufficio patriziale il formulario debitamente firmato.

² Il proprietario che non inoltra la propria notifica nel tempo stabilito, o incompleta per sottrarsi al pagamento della tassa, sarà soggetto all'obbligo di onorare la stessa stabilita d'ufficio.

L'inosservanza dell'art. 13 cpv 1 e 2 comporta il pagamento delle relative spese amministrative di fr. 20.--. Inoltre è passibile di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento.

Art. 14 Ogni fuoco patrizio o famiglia non patrizia domiciliata nei comuni in cui esistono proprietà patriziali può legnamare (legna morta al suolo) e stramare sul territorio del patriziato. Essi sono tenuti ad inoltrare la domanda di godimento.

¹ Alle famiglie non patrizie sarà richiesto un contributo volontario

² Lo stesso può essere vietato dall'autorità forestale in determinate zone ove la rigenerazione dei boschi lo richieda.

Gli alpi e pascoli

Art. 15 Gli alpi del Patriziato sono: Gualdo, Tarco e Croce.

- Croce sul Lucomagno è attualmente utilizzato sulla base della convenzione stipulata in data 7 luglio 1988, con il patriziato generale Olivone Campo Largario, Ponto Valentino e Castro e la seguente iscrizione al Registro Fondiario Definitivo di Acquarossa datato 17.12.2009⁵.
- Nel caso della scadenza farà stato (valido) il documento d'acquisto dell'alpe, datato 24 novembre 1225, come pure il documento che stabilisce la continenza di 125 da latte e relativi sterli e capre.

Art. 16 ¹ L'Ufficio patriziale ha la sorveglianza generale sull'andamento di tutti gli alpi.

I tre alpi sono assegnati in affitto, con tutti i diritti naturali esistenti e per pubblico concorso, art. 12 LOP.

Qualora sarà costituita una Boggia quale società in seno all'Ufficio patriziale, o nella sua funzione e nei diritti di godimento indipendente dotata di un proprio regolamento approvato dall'Ufficio Patriziale, avrà priorità sull'assegnazione. Di essa, un membro dell'Amministrazione patriziale dovrà far parte di diritto. Esso è designato dall'Amministrazione patriziale ed è responsabile dell'andamento degli alpi e del materiale.

La Boggia è tenuta alla presentazione dei conti consuntivi all'Ufficio Patriziale.

² Nel caso di anticipato scarico degli alpi, resta libera, per ogni fuoco patrizio o famiglia domiciliata conformemente all'art. 10 del presente regolamento la pascolazione ai Premesti.

Art. 17 Durante il periodo d'alpeggio e più precisamente come stabilito dell'art. 9 cpv 2. del presente regolamento è vietato il vago pascolo.

¹ Gli equini possono pascolare sul territorio patriziale unicamente dopo lo scarico degli alpi, il proprietario è tenuto a notificare il numero dei capi all'Ufficio Patriziale.

² Su tutto il territorio patriziale è vietato lasciar vagare i maiali⁶.

I proprietari di maiali che recano danno al pascolo sono obbligati alla sistemazione del terreno allo stato primitivo

I proprietari di maiali che recano danno al pascolo sono obbligati alla sistemazione del terreno allo stato primitivo.

⁵ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

⁶ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

³ L'inosservanza del presente articolo 17 cpv 1 e 2 è punito con la multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento, importo minimo fr. 20.- per capo e per giorno.

Art. 18 Le pecore non possono pascolare con le bovine da maggio a settembre.

¹ Le pecore possono pascolare all'infuori delle zone riservate al bestiame bovino. Dette zone saranno indicate dall'Ufficio patriziale.

Per poter pascolare sul territorio patriziale, il proprietario del bestiame è tenuto a presentare, all'Ufficio patriziale, il certificato di sanità, rilasciato dal veterinario o dall'ispettore del bestiame.

Boschi e Tasse

Art. 19 Tutto il bosco giacente sul patriziato è protettivo.

Legna d'opera

Art. 20 Ogni patrizio maggiorenne che abbisogna di legname d'opera per uso proprio, sia in piano come ai monti, deve inoltrare regolare domanda scritta all'Ufficio patriziale, indicando: il quantitativo, la qualità, l'assortimento e l'essenza, lo scopo ed il luogo d'impiego del legname richiesto⁷.

La concessione è subordinata al preavviso dell'autorità forestale.

Rimangono riservate le disposizioni di cui agli art. 30 e 31 LOP.

Prezzo del legno d'opera

Art. 21 Il legname così concesso è soggetto a una tassa fissata delle autorità forestali (al prezzo di favore).

Art. 22 Il taglio e lo sgombero del legname surriferito deve essere effettuato con tutte le precauzioni possibili, sotto la sorveglianza e la direzione del sott'Ispezzore forestale e del Guardaboschi, agli ordini del quale gli utenti debbono uniformarsi.

Il legname deve essere tagliato entro il 31 dicembre, ammassato e sgomberato entro il mese di settembre dell'anno successivo, inoltre vige l'obbligo di ammucchiare lo spoglio.

Qualora questo non fosse tagliato e raccolto entro i termini stabiliti, entra in vigore la pena della perdita del legname stesso.

⁷ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Art. 23 Chi non mette in opera il legname da fabbrica entro un anno dal momento dell'assegnazione, e lo lascia guastare sul posto, o all'aperto, perde ogni diritto al legname stesso; inoltre sarà passibile di una multa al doppio del valore del legname. Lo stesso dicasi per il legname che invece di essere adoperato per l'uso proprio, viene venduto a scopo di lucro⁸.

Art. 24 Chiunque, tagli abusivamente o dolosamente delle piante d'alto fusto di qualsiasi specie, per proprio uso o a scopo di vendita, sarà denunciato all'Autorità forestale, a cura dell'Ufficio patriziale. Il Patriziato farà sequestrare il legname e chiederà il risarcimento dei danni e delle spese.

**Legna da
ardere
art. 29 LOP**

Art. 25 ¹ Ogni anno l'ufficio Patriziale provvede, d'accordo con l'ufficio forestale, alla scelta e alla vendita di legna da ardere.

La vendita avviene di regola effettuata a mezzo asta pubblica sul posto, previo avviso all'albo patriziale.

Il taglio della legna dovrà essere effettuato entro un anno dell'assegnazione, salvo ulteriore date fissate dall'amministrazione, la quale può derogare quanto previsto, tenendo conto delle specifiche leggi sulle foreste.

² La richiesta di legna da ardere deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio patriziale entro il 30 agosto di ogni anno, previo avviso all'albo da parte dell'Ufficio patriziale prima della data predetta.

La vendita avviene per incanto, unicamente, tra coloro che hanno inoltrato la domanda all'Ufficio patriziale.

Art. 26 Sono dichiarate zone di protezione dell'abitato, e quindi rimane in esso vietato qualsiasi taglio se non ordinato dall'Ispettore forestale e dall'amministrazione patriziale, le zone seguenti:

- a) tutto il Moncucco e la Valleggia sopra la frazione di Alteniga;
- b) i Saresc Bütin sopra la frazione di Leontica, cioè sotto la croce della Valle verso Terralba, seguendo il confine con i privati verso Baradello salendo la ronga fino all'incrocio con la strada (pista).

⁸ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Art. 27 Il bosco ceduo sul pascolo primestireccio, nelle località inaccessibili al bestiame, e che presenta pericolo di valanghe e scoscendimenti, rimane protetto nelle seguenti località:

- a) la zona sopra le stalle di Madirolo;
- b) la zona sopra il Pianasc.

Taglio piante **Art. 28** E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità patriziale e forestale.

Divieto

Art. 29 In caso d'incendio nei boschi e pascoli, l'amministrazione patriziale, d'accordo con la municipalità locale, prenderà tutte le misure necessarie del caso, come gli ordinamenti emanati dall'Autorità forestale.

Le infrazioni ai dispositivi degli art. 28 e 29 del presente regolamento, saranno denunciate all'Autorità forestale a cura dell'Ufficio patriziale.

Terreni e strade

Art. 30 Sul pascolo settembrino atto alla pascolazione, l'Ufficio patriziale può prevedere eventuali bonifiche di terreno, mediante spurgo, estirpazione di cespugli ingombranti, e a tutte quelle operazioni atte al miglioramento della pascolazione, sia con lavori patriziali, o a mezzo di lavori pagati.

Divieto rifiuti **Art. 31** Salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio patriziale, su tutto il territorio è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, veicoli di ogni genere.

Costruzioni **Art. 32** Abrogato⁹.
divieto

⁹ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

**Uso speciale
dei beni
amministrati-
vi¹⁰**

Art. 32 a ¹L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile per:

- a) l'erogazione dei servizi di interesse pubblico, gestiti da enti terzi, per la realizzazione delle infrastrutture o impianti di distribuzione di energia, di acqua potabile, di telefonia mobile o fissa e di gas;
- b) stralciato Sezione enti locali.

²L'occupazione della proprietà patriziale avviene mediante concessione. Sono equiparate alla concessione, le convenzioni di precario stipulate secondo la decisione dell'assemblea datata 28 dicembre 1988.

³La concessione può essere sottoscritta con il titolare della concessione che intende:

- a) realizzare le infrastrutture o gli impianti d'interesse pubblico e per le opere edilizie private, la cui esecuzione dell'opera è già stata autorizzata dall'autorità preposta;
- b) realizzare le infrastrutture o gli impianti d'interesse pubblico e per le opere edilizie private la cui esecuzione dell'opera è in fase di valutazione o di progettazione. In questa fattispecie resta impregiudicato il diritto dei terzi.

⁴Stralciato Sezione enti locali.

⁵Le condizioni d'uso speciale fissate dall'organo patriziale competente, sono contenute nell'atto di concessione e devono considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

⁶Quando l'uso speciale riguardano le attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata, si può procedere per pubblico concorso.

⁷La durata massima per le concessioni è di venti anni.

Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio. Un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

⁸Le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte. La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

¹⁰ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

⁹Il titolare della concessione è responsabile di ogni danno derivante al Patriziato e a terzi dall'uso della concessione.

A tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

¹⁰Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Patriziato se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso¹⁰.

**Tasse
d'occupazione
e suolo
patriziale¹¹**

Art. 32 b¹ Le tasse annue applicabili sono le seguenti:

| | Base | Supplemento per mq |
|------------------------------|-----------|--------------------------|
| a) Patrizi | Fr. 10.-- | Fr. 1.-- |
| b) Non patrizi (domiciliati) | Fr. 15.-- | Fr. 1.50 |
| c) Non patrizi | Fr. 20.-- | Fr. 2.-- ¹¹ . |

Art. 33 Il traffico di veicoli a motore come pure parcheggi, posteggi sui pascoli e prati del patriziato è severamente vietato, salvo autorizzazione dell'ufficio Patriziale.

I contravventori sono passibili di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento, oltre il ripristino e l'eventuale risarcimento dei danni.

Il Patriziato è scagionato per qualsiasi danno causato a veicoli sul sedime Patriziale.

Art. 34 Barriere sulle strade patriziali

- a) Strada Madirolo - Alpe Gualdo;
- b) Strada Foppe di Castreda - Zardin.

¹ Le chiavi delle barriere sono depositate presso l'ufficio Patriziale, chiunque avesse bisogno delle stesse dovrà fare richiesta all'ufficio, indicando il motivo e relativo periodo.

Il richiedente è responsabile delle chiavi e lucchetto, chiunque per qualsiasi motivo (perdita, manomissione, ecc.), dovrà risarcire i danni.

Le barriere dovranno sempre essere chiuse a chiave dopo ogni passaggio. Chiunque lascia aperta la stessa è responsabile per qualsiasi incidente che potrebbe capitare sulle strade sopraccitate.

² Ogni abuso comporta il ritiro della chiave¹².

³ La richiesta delle chiavi per un periodo indeterminato è possibile e soggetta alle disposizioni della Risoluzione 14/95 del 4.4.95.

¹¹ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 l'annessione nel presente regolamento della decisione dell'Assemblea patriziale del 28 dicembre 1988 quale nuovo art. 32 b

¹² Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

Acquedotti e tasse

Art. 35 Allacciamento acquedotti

- a) per l'allacciamento agli acquedotti Patriziali, gli interessati devono inoltrare regolare domanda scritta all'ufficio Patriziale;
- b) la concessione è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione patriziale;
- c) l'allacciamento alla condotta deve essere effettuato dalla ditta indicata dall'ufficio Patriziale;
- d) qualora un interessato per motivi tecnici, dovesse allacciarsi ad una condotta privata regolarmente autorizzata (collegata alla rete patriziale), dovrà inoltrare domanda scritta all'ufficio Patriziale. In tale circostanza resta pure responsabile il proprietario precedentemente autorizzato;
- e) il proprietario dello stabile è responsabile del proprio impianto; dalla condotta principale fino e compreso l'interno del proprio stabile, egli si ritiene garante per qualsiasi danno e abuso compreso il pagamento delle tasse d'utenza;
- f) chiunque, senza autorizzazione, manomette o non rispetta il presente articolo sarà passibile di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento.

Art. 36 Tasse allacciamento acquedotti montani

- a) tassa d'allacciamento all'acquedotto fr. 300.-- indistintamente;
- b) per allacciamenti provvisori (cantieri) la tassa è di fr. 200.-- indistintamente.

Le vasche o piscine fino a 1'000 litri e i cantieri edili sono subordinati alla richiesta come previsto all'art. 35¹³.

Si esclude qualsiasi attacco alle fontane pubbliche.

¹³ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

Art. 37 Tasse acquedotto montano

Tassa annua

| Oggetto | Minimo | Massimo |
|---|------------|--------------------------|
| a) Tassa base | Fr. 20.-- | Fr. 120.-- |
| b) Ulteriori rubinetti | Fr. 10.-- | Fr. 50.-- |
| c) Impianto raffreddamento del latte | Fr. 50.-- | Fr. 150.-- |
| d) Abbeveratoi automatici (pezzo) | Fr. 1.-- | Fr. 6.-- |
| e) Vasche e piscine capienza fino a 1'000 litri | Fr. 150.-- | Fr. 350.-- ¹⁴ |

Criteria e definizioni

Mediante ordinanza ritenuto il rispetto dei principi sul contenimento dei costi o la loro copertura. (eventuali cambiamenti all'inizio dell'anno civile nei termini previsti della legge).

Contratto di abbonamento

Art. 38 L'Ufficio patriziale dovrà redigere un contratto di abbonamento per la fornitura dell'acqua. Senza un contratto debitamente sottoscritto dalle parti nessuno ha diritto di far uso dell'acqua.

¹ Ogni abbonato che intende disdire il proprio contratto, deve inoltrare per iscritto, 30 giorni prima, all'Ufficio Patriziale la disdetta di contratto.

² L'abbonato che non inoltra per tempo la propria disdetta è ugualmente tenuto al pagamento della tassa dovuta.

Art. 39 La distribuzione dell'acqua viene concessa per tutti gli impianti privati, con deflusso limitato a rubinetto chiuso.

¹ Le tubazioni per condotte sotterranee ed interne delle diramazioni private dovranno essere eseguite secondo le direttive della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

² Le tubazioni private devono essere posate nel terreno ad una profondità minima di 80 cm.

³ La costruzione e la manutenzione delle condotte private sono a carico del proprietario.

Art. 40 Nessun gettito potrà servire ad altro uso all'infuori di quello per il quale è stato autorizzato.

¹ L'uso dell'acqua potabile per innaffiatura degli orti o giardini è tollerato, mentre per irrigazione dei prati e orti è vietato.

² In caso di siccità, l'Ufficio patriziale emanerà con ordinanza, i divieti e le autorizzazioni dell'uso dell'acqua.

¹⁴ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

³ L'uso dell'acqua è limitato agli stretti bisogni domestici e il getto non deve essere lasciato aperto oltre al bisogno.

⁴ Durante il periodo invernale, è severamente vietato lasciare scorrere l'acqua in continuità per evitare che geli¹⁵

Art. 41 In caso di interruzione nella distribuzione di acqua il patriziato non assume nessuna responsabilità per danni che potrebbero derivare, e neppure accorda riduzioni di tasse e indennizzi. Per lavori di manutenzione non urgenti il patriziato avviserà di regola per iscritto, mentre per lavori urgenti si avviserà nel limite del possibile gli esercizi pubblici.

Art. 42 L'amministrazione Patriziale o l'incaricato, preavvisando il proprietario, hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esistono impianti di erogazione, allo scopo di controllare il funzionamento, gli abbonamenti, relativi impianti interni e esterni, e di proporre ed esigere le opportune riparazioni o modifiche.

Impianti turistici

Tessere di legittimazio- ne

Art. 43 Abrogato¹⁶.

Art. 44 Abrogato¹⁷.

TITOLO III

Appartenenza al patriziato

Stato di patrizio

Art. 45 Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RALOP.

¹⁵ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

¹⁶ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

¹⁷ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Registro **Art. 46** Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, CAPO IV, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RALOP¹⁸.

TITOLO IV

Organizzazione del patriziato

Capo I

Generalità

Organi **Art. 47** Gli organi del Patriziato sono:
art. 64 LOP a) l'assemblea patriziale;
b) l'ufficio patriziale.

Capo II

L'Assemblea patriziale

Composizione **Art. 48** ¹L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto
art. 67 LOP in materia patriziale.

Attribuzioni **Art. 49** ¹L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:
art. 68 LOP a) i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e, dove è il caso, i supplenti;
b) eventualmente. il Consiglio patriziale.
In seduta pubblica:
c) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione¹⁹;
d) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
e) approva ogni anno il contro preventivo e il conto consuntivo;
f) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili²⁰;
g) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
h) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;

¹⁸ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

¹⁹ Modifica d'ufficio SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

²⁰ Modifica d'ufficio SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

- i) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- m) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- n) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- o) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali²¹;
- p) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

**Assemblea
oggetti
art. 71 e 69
cpv 3 LOP**

Art. 50 Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno. La prima si riunisce l'ultimo venerdì di aprile:

- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione;
- b) delibera sul consuntivo dell'anno precedente e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce il secondo venerdì di dicembre:

- c) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- d) abrogato²².

L'ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio²³.

**Assemblee
straordinarie
art. 70 LOP**

Art. 51 Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

**Assemblea
domanda
popolare**

Art. 52 La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno un 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel comune.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

²¹ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – stralciato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

²² Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

²³ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – stralciato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Convocazione art. 72 LOP **Art. 53** L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato. Per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Luogo **Art. 54** Le assemblee hanno luogo nella sala multiuso dell'ex
Giorno Comunale di Leontica²⁴.
Art. 77
let. a LOP

Numero L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il
legale numero dei presenti.
art. 73 LOP I membri e supplenti dell'ufficio patriziale non sono computati
Ordine del tra i presenti.
giorno Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

²⁴ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Rinvio **Art. 55** Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Ufficio presidenziale art. 77 let. b LOP **Art. 56** All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.
Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'ufficio patriziale o, in loro assenza due patrizi.
L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Compiti del presidente Il presidente:
a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea;
in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Scrutatori **Art. 57** Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Verbale art. 76 e 77 let. c LOP **Art. 58** Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
a) la data e l'ordine del giorno;
b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

- Sistema di voto**
art. 77 let. d LOP
- Art. 59** L'assemblea vota per alzata di mano.
Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
- Discussioni e votazioni**
art. 77 let. d LOP
- Art. 60** Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Votazioni**
Procedimento
- Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
- a) **Votazioni preliminari**
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
 - b) **Votazioni eventuali**
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
 - c) **Votazione finale**
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
- Validità delle risoluzioni**
- Art. 61** Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.
- Revoca delle risoluzioni**
art. 74 cpv 2 LOP
- Art. 62** L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 55 del presente regolamento.
Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.
- Pubblicazione delle risoluzioni**
art. 76 cpv 2 LOP
- Art. 63** ¹ Il Presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

**Casi di
collisione
art. 75 LOP**

Art. 64 Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro²⁵.

**Messaggio o
rapporti
art. 77 let e/f
LOP**

Art. 65 I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

**Interepellan-
za
art. 77 let. g
LOP**

Art. 66 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale. L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

**Mozione
art. 77 let. g
LOP**

Art. 67 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

²⁵ Modifica d'ufficio SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

**Pubblicità
art. 77 let. h
LOP**

Art. 68 Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III
L'Ufficio patriziale

**Composizione
art. 81 LOP**

Art. 69 L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

**Competenza
in generale
art. 92 LOP**

Art. 70 L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà raggugli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 let. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

**Competenza
in particolare
art. 93 LOP**

Art. 71 L'ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della legge sulle commesse pubbliche;

- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

**Vice
presidente e
commissioni
art. 90 e 91
LOP**

Art. 72 Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, le seguenti commissioni:

- a) Alpi
- b) Boschi
- c) Acquedotti

In ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

**Luogo
art. 94 let. a
LOP**

Art. 73 L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

**Convocazione
delle sedute
Direzio
art. 94 let. b
LOP**

Art. 74 L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie secondo necessità.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Votazioni
art. 94 let. d
LOP

Art. 75 ¹Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Validità delle
sedute
art. 96 LOP

Art. 76 L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Frequenza
art. 97 LOP

Art. 77 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza²⁶.

Validità delle
risoluzioni

Art. 78 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Revoca
art. 98 LOP

Art. 79 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri riservati i diritti dei terzi.

Collisione
art. 99 LOP

Art. 80 Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro²⁷.

²⁶ Modifica d'ufficio SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

²⁷ Modifica d'ufficio SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Divieto di prestazione art. 100 LOP

Art. 81 Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Incompatibilità art. 83 e 84 LOP)

Art. 82 La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore²⁸.

Verbale Contenuto Approvazione art. 94 let. e LOP

Art. 83 Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Obbligo di discrezione art. 94 let. f LOP

Art. 84 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Ispezione e rilascio di estratti art. 94 let. f LOP

Art. 85 I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Abrogato Sezione enti locali²⁹. Abrogato Sezione enti locali³⁰. Abrogato Sezione enti locali³¹.

Tassa di cancelleria

Art. 86 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

²⁸ Modifica d'ufficio SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

²⁹ Abrogato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

³⁰ Abrogato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

³¹ Abrogato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

**Lavori e
forniture
art. 12, 15 e
95 LOP**

Art. 87 Abrogato Sezione enti locali³².
Abrogato Sezione enti locali³³.
Abrogato Sezione enti locali³⁴.
Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2011 e relativo regolamento di applicazione³⁵.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

**Nomina
art. 101 LOP**

Art. 88 L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario che può essere anche un membro dell'Ufficio Patriziale.
nonchè, a dipendenza delle rispettive esigenze:
- b) il guardaboschi e il sorvegliante acquedotti³⁶
- c) l'usciera

**Concorso
(art. 101
LOP)**

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale. Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

**Periodo di
prova**

Art. 89 Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

**Scioglimento
del rapporto
d'impiego**

Art. 90 Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

**Requisiti
art. 103 LOP**

Art. 91 Il Patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti. E' richiesta preferibilmente la nazionalità Svizzera e lo stato di patrizio. Altri requisiti e condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio Patriziale e pubblicate unitamente al bando di concorso all'albo.

³² Abrogato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

³³ Abrogato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

³⁴ Abrogato SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

³⁵ Modifica d'ufficio SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670)

³⁶ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

Doveri di servizio

Art. 92 I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Segreto d'ufficio

Art. 93 I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

**Il segretario
Compiti in generale
Compiti in particolare**

Art. 94 Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.

In particolare il segretario:

- a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

**Guardaboschi
Sorvegliante
acquedotti**

Art. 95 Il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'ufficio patriziale.

Il sorvegliante acquedotti ha il compito di vigilare sugli acquedotti montani, secondo le norme di legge e direttive cantonali³⁷.

**Usciere
Compiti**

Art. 96 L'usciera è alle dirette dipendenze dell'ufficio patriziale.

In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

³⁷ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Provvedimen **Art. 97** La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio
-ti disciplinari patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
art. 102 LOP

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Emolumenti **Art. 98** I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente fr.1400.--³⁸
- vice presidente fr. 500.--³⁹
- membro fr. 400.--⁴⁰
- membro Commissione della Gestione fr. 50.-- per seduta⁴¹

³⁸ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

³⁹ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴⁰ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴¹ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 – approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) – entrata in vigore in data 21.05.2014

Stipendi dei dipendenti **Art. 99** Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario fr. 3500.--⁴²
- guardaboschi e usciere fr. 300.--⁴³
- sorvegliante acquedotti fr. 600.--⁴⁴
- personale avventizio da fr. 20.— a fr. 30.— orari compreso le indennità di vacanza⁴⁵.

Oneri sociali Nel limite delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla Legge sull'AVS-AI-IPG-AD e alla legge sulla previdenza professionale e al pagamento dei relativi contributi e quote.

Rincarò Tutti gli stipendi possono essere adeguati annualmente al rincaro analogamente ai stipendi statali.

Diarie ed indennità per missioni **Art. 100** Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata fr. 100.--⁴⁶
- b) per una giornata fr. 200.--⁴⁷
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate, inoltre le spese effettive mezzi pubblici o fr. 0.60/km. auto privata.

⁴² Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴³ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴⁴ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴⁵ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴⁶ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

⁴⁷ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

Capo V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Conti** **Art. 101** Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
- Diritto di firma** **Art. 102** I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).
Pagamenti Le somme incassate in contanti devono essere riversate in
Riscossioni conto corrente.
art. 111 LOP Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- Contabilità** **Art. 103** La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema
art. 113 LOP della partita doppia.
- Commissione gestione** **Art. 104** ¹ La commissione della gestione viene nominata e
art. 68 let. m resta in carica per quadriennio, secondo l'art. 49 del presente
e art. 77 let. f regolamento⁴⁸.
LOP La commissione della gestione si compone di 3 membri e 2 supplenti.
La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
- Attribuzioni** **Art. 105** La commissione esamina e si pronuncia:
art. 114 LOP a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
c) sul consuntivo.
- Incompatibilità** **Art. 106** Non possono far parte della commissione:
art. 115 LOP a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

⁴⁸ Approvato dall'Assemblea patriziale durante la seduta del 31.01.2014 - approvazione SEL del 21.05.2014 (Inc. no. 374-RE-12670) - entrata in vigore in data 21.05.2014

Collisione art. 116 LOP **Art. 107** Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.
Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Rapporto art. 117 LOP **Art. 108** La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea.
Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Nomina Presidente Convocazione **Art. 109** Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.
La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale Ispezione degli atti Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre membri.
I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di uno di questi.
Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazione Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Commissione speciali **Art. 110** Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI *Contravvenzioni*

Ammontare della multa art. 118 LOP **Art. 111** L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

art. 119 LOP **Art. 112** I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli articoli 88 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'ufficio patriziale.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura **Art. 113** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO VI

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

a) ordinanze **Art. 114** L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

convenzioni **Art. 115** Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Entrata in vigore **Art. 116** Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Abrogazione **Art. 117** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 15 giugno 1978 e successive modifiche.

Approvazione Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 23 novembre 2001.

Approvato dalla Sezione degli enti locale il 20 dicembre 2001
Inc. no. 374-RE-7110.

PER L'ASSEMBLEA PATRIZIALE DI LEONTICA

Il Presidente:

Gianella Damiano

Il segretario:

Gianora Valerio

Gli Scutatori:

Gianora Giuseppe e Tironi Lucio